

**DECRETO LEGISLATIVO 62/2017**

**Valutazione ed esami di stato del  
secondo ciclo**

# Valutazione ed esami di stato

- **Fonti:**
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62**
- **Decreto Ministeriale n.769 del 26/11/2018**
- **Ordinanza ministeriale 205 del 13 marzo 2019**
- **inoltre (solo per le parti non abrogate):**
- **Legge 425/1997 e DPR 122/2009**
- **Indicazioni MIUR**
- **Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018**
- **Nota MIUR n. 17676 del 10 ottobre 2018**
- **Decreto sui modelli di diploma e curriculum dello studente (di prossima emanazione)**
- **Indicazioni operative (di prossima emanazione)**

# DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n. 62

## **Art.20 comma 1.**

La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

## **DPR 122/2009**

Art1 comma 3. La valutazione ha per oggetto **il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo** degli alunni. e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,

# DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n. 62

**Art1. comma 2...**è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa

**Art.1 comma 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni,** delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

**Art.1 comma 3.** La valutazione del comportamento si riferisce **allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità** e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

## STUDENTI CON DISABILITA'

Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- La coerenza con il PEI
- Le prove differenziate (equipollenti o non equipollenti)
- Diploma o attestato
- Gli studenti con disabilità con prove non equipollenti possono non sostenere una o più prove
- Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami viene comunque rilasciato l'attestato di credito formativo



# ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

<b>Prima prova scritta</b>	<b>Seconda prova scritta</b>	<b>Prova orale</b>
Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.	Può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.	Gli studenti, su proposta della commissione, analizzano testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro; saranno, infine, accertate le conoscenze e competenze di "Cittadinanza e Costituzione".



## CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

### ART. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Anche gli studenti con disabilità e con DSA sono ammessi all'esame conclusivo sulla base dei requisiti di cui all'art. 13:

- Frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  delle lezioni
- Partecipazione alle prove INVALSI ( **requisito non applicabile all'a.s. 2018/19 a seguito decreto milleproroghe convertito con legge 108, 21/09/2018**)
- Svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro; ( **requisito non applicabile all'a.s. 2018/19 a seguito decreto milleproroghe convertito con legge 108, 21/09/2018**)
- Raggiungimento della sufficienza in ogni disciplina o gruppo di discipline.

Gli studenti con disabilità partecipano quindi alle prove INVALSI; il Consiglio di Classe può prevedere misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti della prova.

Il consiglio di classe stabilisce per gli studenti con disabilità la tipologia delle prove d'esame e se hanno valore equipollente in relazione al PEI. (art.13 del DPR 323/94) La commissione d'esame predisporre prove differenziate che, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio.

La commissione può avvalersi del supporto di docenti o esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno, per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove, per le quali potrà assegnare un tempo differenziato.

Comma 5. Se le prove non sono di valore equipollente o se gli studenti non partecipano all'esame o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo/ curriculum dello studente.

# PROVE NAZIONALI E A.S.L. PER L'A.S. 2018/19

- Il c.d. “decreto milleproghe”, convertito in Legge n. 108 del 21.09.2018, ha prorogato di un anno l'applicazione dei requisiti di ammissione relativi alla partecipazione alle prove INVALSI e allo svolgimento delle ore di A.S.L. (art. 13, comma 2, lettere b) e c) del D.lvo 62/17)
- La proroga non significa che tali attività non debbano essere svolte, ma solo che non rappresentano requisito di ammissione all'esame.
- Tale proroga non è intervenuta nell'articolo che prevede che l'esperienza di A.S.L. sia oggetto del colloquio orale;
- Non ha inoltre eliminato le prove nazionali, previste dall'art. 19 che, a norma del comma 3, costituiscono attività ordinaria d'Istituto.
- Gli alunni che non svolgessero le prove nazionali non potranno avere le attestazioni dei livelli conseguiti nelle prove di italiano e matematica e la certificazione sulla base del QCER nella prova di inglese e pertanto, nel loro curriculum tali settori resteranno non compilati.



# CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 )

## Art.20 comma1

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

## Art.20 comma 2

**La commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

## Art.20 comma3.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico

# CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 )

Art, 20 comma 4.

La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

Art.20 comma 5.

**Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

# CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

**Art.20 comma6.**

Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto

**. Art.20 comma 7**

Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

**Art. 20 comma8.**

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19(Invalsi) Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

# TIPOLOGIE DELLE PROVE

per gli alunni disabili

1° CICLO D'ISTRUZIONE

DIFFERENZIATE secondo PEI

↓  
prove d'esame  
**corrispondenti** che  
hanno valore  
**equivalente** a quelle  
ordinarie

diploma o, in casi di  
particolare gravità,  
attestato di credito  
formativo

2° CICLO D'ISTRUZIONE

DIFFERENZIATE

↓  
obiettivi  
"minimi"

↓  
percorso  
differenziato

prove d'esame  
**equipollenti**  
(diploma)

prove d'esame  
differenziate  
*attestato,*  
*certificato* di  
credito formativo

---

**Attestato di Credito Formativo**

DPR. 323/98 art. 13

# REGOLAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO

## DPR 323/ 1998 – art. 6

...”La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere:

-nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;

-nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”.

( DPR 323/1998, art. 6)

“Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI”

( O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato)

“ Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” ( O.M. 90/2001, art. 15 c.3)

# ESAME DI STATO : Prove equipollenti

## ***ESEMPI E TIPOLOGIE***

Regolamento e OM sugli Esami di stato: “...possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/ o professionali differenti...”

1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> *prova* in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta ( [segr.servizioisp@istruzione.it](mailto:segr.servizioisp@istruzione.it))

1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> *prova* in LIS traduzione dell’insegnante di sostegno/ esperti esterni

Uso del computer o della dettatura dell’assistente = mezzi diversi

1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> *prova* tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande –guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)

*Colloquio* : impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore della comunicazione ( mezzi tecnici e modi diversi)

# CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE: dal 1° settembre 2018

## ART. 20

Esame di Stato per le studentesse e  
gli studenti con disabilità e disturbi  
specifici di apprendimento

- Gli studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI per lo svolgimento delle quali il consiglio di classe può disporre di strumenti compensativi coerenti con il PDP; se dispensati o esonerati dalle lingue straniere, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- I candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare strumenti compensativi previsti nel PDP utilizzati nel corso dell'anno o che siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.
- I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico con la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta **sostengono una prova orale sostitutiva**.
- In casi di particolari gravità del DSA, su richiesta della famiglia e con approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dalle lingue straniere e seguono un percorso didattico **differenziato**. In sede d'esame sostengono prove differenziate **non equipollenti a quelle ordinarie**, per il solo rilascio dell'attestato di credito formativo.

# Valutazione degli alunni con DSA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 )

**Art. 20 comma1.**

**Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**

**Art.20 comma2.**

**Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.**

**Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.**



# Valutazione degli alunni con DSA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 )

## **Art 20 comma13.**

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

## **Art.20 comma14.**

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19.( invalsi) Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

### • NELLA O.M.2015/2019 SI AFFERMA

- Art 21 comma 6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. (nota ministeriale 2 aprile 2019 e in emanazione nuova nota)

## Documento del 15 Maggio

### **O.M. 205/2019**

Ai sensi dell' art. 17, comma I, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell' ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori

**RELAZIONE ALUNNO DISABILE**  
**(allegato al doc. 15 maggio)**

## RELAZIONE ALUNNO DISABILE (allegato al doc. 15 maggio)

Allo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti il Consiglio di Classe (CdC) predisponde per la Commissione d'Esame (CdE) i seguenti documenti riservati (per l'esame di Stato da allegare al Documento del 15 maggio, per l'Esame di Qualifica da fornire alla Commissione):

- **relazione di presentazione all'esame**
- **simulazioni delle prove d'esame e relative griglie di valutazione**

Il tutto in coerenza con quanto programmato nel PEI, a disposizione della CdE e reperibile nel fascicolo personale dell'alunno.

Per evitare fraintendimenti in chi legge è necessario specificare nella **Relazione di presentazione all'esame i seguenti punti:**

**a) per quale tipo di prova è richiesta l'equipollenza**

- prove scritte
- grafiche
- pratiche
- orali

**b) quale tipo di prova equipollente è richiesta**

- con quale linguaggio
- con quali mezzi
- con quali modalità
- con quali contenuti

**c) eventuali tempi più lunghi**

**d) quale tipo di assistenza è richiesta**

- per l'autonomia alla persona
- per l'autonomia "didattica"
- per la comunicazione



## CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

**ART.**

**21**

Diploma finale e curriculum dello  
studente

Al diploma è allegato il curriculum dello studente in cui sono riportate:

- le discipline ricomprese nel piano di studi con il monte ore;
- I livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI compresa la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di **alternanza scuola-lavoro**

## CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 22

Valutazione di alunne, alunni,  
studentesse e studenti in ospedale

- Per gli alunni e gli studenti frequentanti **la scuola in ospedale**, i docenti che impartiscono le lezioni trasmettono alla scuola di appartenenza il percorso formativo attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale.
- Nel caso in cui i percorsi di scuola in ospedale abbiano una **durata prevalente** rispetto a quella nella propria classe, i docenti che hanno impartito i corsi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento la quale fornisce loro i dati in suo possesso.
- Analogamente accade quando l'alunno o lo studente **deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse**.
- Le stesse modalità di valutazione si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare**.

### ART. 23

Istruzione parentale

In caso di istruzione parentale i genitori degli alunni o degli studenti sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al D.S. del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva come candidati esterni presso una scuola statale o paritaria fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## Valutazione alunni Neo-arrivati

► NELLE LINEE GUIDA DEL 19 FEBBRAIO 2014 SI AFFFERMA:

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, COME EQUIVALENTE A QUELLA DEGLI ALUNNI ITALIANI, IMPLICA UNA CONTESTUALE ATTENZIONE ALLA CULTURA, ALLA STORIA E ALLE COMPETENZE IN ITALIANO.

NELLA **RELAZIONE DI PRESENTAZIONE** DELLA CLASSE ALL'ESAME DI STATO ( 1° E 2° CICLO) DEVE ESSERCI UN'ADEGUATA FORMULAZIONE DELLE MODALITA' DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO



## CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie,  
di coordinamento e abrogazioni

- Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto e l'art. 22, **si applicano dal 1° settembre 2018.**



## Diploma finale e curriculum dello studente

La struttura e i contenuti del curriculum dello studente (Piani di studio, competenze acquisite in ASL e in attività extra-curricolari ed extra-scolastiche, attestato concernente gli esiti delle prove INVALSI) secondo l'art. 21 del D.Lgs 62/2017.

Dovrà essere emanato un apposito DM per definire il modello.



# DIPLOMA E CURRICULUM DELLO STUDENTE

art. 21 D.lvo 62/17

Il diploma finale rilasciato al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'U.E., attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline comprese nel piano di studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

In una specifica sezione del curriculum sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per italiano e matematica e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Sono inoltre indicate nel curriculum:

- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della L. n. 107/2015, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca adotta i modelli di diploma e di curriculum.

# Il Curriculum

Il suddetto documento, come leggiamo nell'OM 205/2017, verrà rilasciato a partire dall'esame di Maturità 2019/20, mentre per il corrente anno scolastico sarà ancora rilasciato il Supplemento Europass al certificato.